nota di lettura

XVII legislatura

A.S. 2389:
"Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza"

Maggio 2016
n. 135

servizio del bilancio
del Senato

Senato
della Repubblica

SERVIZIO DEL BILANCIO
Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.
Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016). Nota di lettura, «A.S. 2389: "Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza"». NL135, maggio 2016, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA 1

Capo I Missioni internazionali delle forze armate e di polizia 1

Articolo 1 (Europa) 1

Articolo 2 (Asia) 3

Articolo 3 (Africa) 5

Articolo 4 (Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni, potenziamento dispositivi nazionali e della NATO) 6

Articolo 5 (Disposizioni in materia di personale) 10

Articolo 6 (Disposizioni in materia penale) 12

Articolo 7 (Disposizioni in materia contabile) 13

Capo II Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione 15

Articolo 8 (Cooperazione allo sviluppo) 15

Articolo 9 (Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione) 17

Articolo 10 (Regime degli interventi) 19

Capo III Disposizioni finali 22

Articolo 11 (Copertura finanziaria) 22

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 67 del 16 maggio 2016, reca norme in materia di proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza ed è provvisto di RT, completo dell'allegato riepilogativo degli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica.

CAPO I
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Articolo 1
(Europa)

Il comma 1 autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di 78.490.544 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani quali da ultimo previste nel comma 1 dell'articolo 1 del D.L. 174 del 2015 e specificatamente: a) *Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo*; b) *Joint Enterprise*.

Il comma 2 autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di 276.355 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina - all'interno della quale opera anche la missione IPU (Integrated Police Unit), di cui al comma 2 dell'articolo 1 del D.L. 174 del 2015.

Il comma 3 autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di euro 5.848.471 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) in Albania e nei paesi dell'area balcanica, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del D.L. 174 del 2015.

Il comma 4 autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di euro 1.366.850 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) e di 63.720 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (United Nations Mission in Kosovo), di cui al comma 4 dell'articolo 1 del D.L. 174 del 2015.

Il successivo comma 5 autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 114.027 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo).

Il comma 6 autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di 266.387 euro per la prosecuzione della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) delle Nazioni Unite a Cipro, di cui al comma 5 dell'articolo 1 del D.L. 174 del 2015.

Il comma 7 autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di euro 19.169.029 per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo, di cui al comma 6 dell'articolo 1 del D.L. 174 del 2015.

Il comma 8 autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di euro 69.799.938 per la partecipazione di personale militare all'operazione militare nell'unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, di cui all'articolo 1, comma 7, dell'articolo 1 del D.L. 174 del 2015.

La RT riporta i quadri riepilogativi degli oneri ed i dettagliati prospetti dei fattori da considerare nel computo della spesa delle missioni (spese di personale; spese di funzionamento, oneri una tantum) distintamente per ciascuno dei commi 1-8.

Le previsioni finanziarie sono tutte da intendersi quali tetti massimi di spesa.

Il prospetto riassuntivo degli interventi "lordi" di spesa evidenzia i seguenti valori:

v.a.

		SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
	e/s	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
art. 1, co. 1	Sp.corr.	78.490.544	0	0	78.490.544	0	0	78.490.544	0	0
art.1, co. 2	Sp.corr.	276.355	0	0	276.355	0	0	276.355	0	0
art. 1, co. 3	Sp.corr.	5.848.471	0	0	5.848.471	0	0	5.848.471	0	0
art. 1, co. 4	Sp.corr.	1.366.850	0	0	1.366.850	0	0	1.366.850	0	0
art. 1, co. 4	Sp.corr.	63.720	0	0	63.720	0	0	63.720	0	0
art. 1, co. 5	Sp.corr.	114.027	0	0	114.027	0	0	114.027	0	0
art. 1, co. 6	Sp.corr.	266.387	0	0	266.387	0	0	266.387	0	0
art. 1, co. 7	Sp.corr.	19.169.029	0	0	19.169.029	0	0	19.169.029	0	0
art. 1, co. 8	Sp.corr.	69.799.938	0	0	69.799.938	0	0	69.799.938	0	0

L'allegato di sintesi espone i seguenti netti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, tra spese di personale, effetti fiscali e spese di funzionamento ed *una tantum*:

(mln di euro)

		SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
	e/s	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
art. 1, co.1-8	Sp. Personale	53,52	0	0	53,52	0	0	53,52	0	0
art.1, co. 1-8	E/tributarie	0	0	0	25,96	0	0	25,96	0	0
art. 1, co. 1-8	Sp.funzionamento	121,88	0	0	121,88	0	0	121,88	0	0

Al riguardo, *in primis* per i profili di quantificazione, dal momento che le autorizzazioni di cui ai commi 1-8 sono tutte chiaramente formulate come tetti massimi di spesa, e che la RT fornisce il dettaglio dei criteri e parametri adottati nella quantificazione dei singoli fabbisogni di spesa e, in particolare, per la quota inerente alla prevista spesa di personale (oneri non rimodulabili) - fornendo i relativi prospetti di computo su base mensile (30 gg. rapportati poi all'intero periodo oggetto della proroga - appaiono utili maggiori informazioni, in particolare in merito alle spese rubricate, per tutte le autorizzazioni, come genericamente relative al "funzionamento", con particolare riguardo, per alcune di esse, per quelle indicate espressamente nell'ambito delle spese *una tantum* dalla stessa RT.

In proposito, va infatti sottolineato che, a rigore, la genericità di talune delle voci di volta in volta considerate nell'ambito della suddetta tipologia di spesa – in taluni casi, anche a dispetto dell'indicazione in RT recante una precisa quantificazione dei relativi oneri – imporrebbe di fornire, al pari delle altre componenti di spesa (in particolare per gli oneri di personale) anche i dettagliati prospetti di calcolo, calibrati sui dati e parametri di volta in volta considerati per la determinazione del fabbisogni di spesa corrispondente.

Dal punto di vista metodologico - contabile, va infatti ribadito che pur essendo le autorizzazioni in esame formulate come limite massimo di spesa, ciò che rileva per i profili di interesse, è innanzitutto l'effettivo e documentato grado di rimodulabilità tecnico -

giuridica degli oneri, che sono ad esse sottesi, secondo le coordinate indicate dall'articolo 21, comma 7, lettere *a)* e *b)* della legge di contabilità, nonché l'effettiva e dimostrata corrispondenza delle autorizzazioni di spesa predisposte alla copertura dei fabbisogni in volta considerati.

In termini analoghi, anche in considerazione della rilevanza del relativo importo – che viene per talune missioni indicato dalla RT (per il comma 1 – a titolo esemplificativo – assomma a circa il 40 per cento della spesa complessiva prevista per la proroga della relativa missione), andrebbero richieste integrazioni alla RT recanti l'illustrazione degli elementi di dettaglio anche in merito ai parametri e criteri considerati per la quantificazione degli oneri relativi ai dei fabbisogni previsti per le singole voci sommariamente dalla RT, indicate e rubricate sinteticamente in conto oneri previsti *una tantum* per l'espletamento della relativa missioni.

Quindi, con riferimento alla valutazione degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, posto che il prospetto di sintesi annesso alla RT evidenzia, in relazione alle voci di spesa relative al personale impiegato in ciascuna missione, i relativi effetti "indotti" per l'erario, fornendone i parametri e criteri di computo, nulla da osservare.

Articolo 2
(Asia)

Il comma 1 dell'articolo in esame autorizza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di 179.030.323 per la partecipazione di personale militare alla nuova missione NATO in Afghanistan denominata *Resolute Support Mission*, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2189/2014 e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui al comma 1 dell'articolo 2 del D.L. 174/2014.

Il comma 2 autorizza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di 19.051.815 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar e a Tampa e per esigenze connesse con le missioni in Asia e in Medio Oriente, di cui al comma 2 dell'articolo 2 del D.L. 174/2014..

Il comma 3 autorizza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di 687.399 euro per l'impiego di unità di personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Asia e in Medio Oriente, di cui al comma 3 dell'articolo 12 dell'articolo 2 del D.L. 174/2014.

Il comma 4 autorizza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di euro 155.639.142 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (United Nations Interim Force in Lebanon) - ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL *Maritime Task Force* - e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle Forze armate di cui al comma 4 dell'articolo 2 del D.L. 174/2014.

Il comma 5 autorizza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di euro 2.546.009 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione TIPH2 (Temporary International Presence in Hebron) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui al comma 5 dell'articolo 2 del D.L. 174/2014.

Il comma 6 autorizza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di 120.194 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (European Union Border Assistance Mission in Rafah) di cui al comma 6 dell'articolo 2 del D.L. 174/2014.

Il comma 7 autorizza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di 194.180 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (European

Union Police Mission for the Palestinian Territories) in Palestina, di cui al comma 7 dell'articolo 2 del D.L. 174/2014.

Il comma 8 autorizza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di euro 110.843 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*) di cui al comma 8 dell'articolo 2 del D.L. 174/2014..

Il comma 9 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di euro 236.402.196 per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh di cui al comma 9 dell'articolo 2 del D.L. 174/2014..

La RT fornisce i quadri riepilogativi ed i dettagliati prospetti illustrativi dei fattori da considerare nel computo degli oneri di spesa delle missioni (spese di personale; spese di funzionamento, oneri *una tantum*, distintamente per ciascuno dei commi 1-9), le cui previsioni finanziarie sono tutte da intendersi quali tetti massimi di spesa.

Il prospetto riassuntivo degli interventi "lordi" di spesa evidenzia i seguenti valori:

		SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
	e/s	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
art. 2, co. 1	Sp. corr.	179.030.323	0	0	179.030.323	0	0	179.030.323	0	0
art. 2, co. 2	Sp. corr.	19.051.815	0	0	19.051.815	0	0	19.051.815	0	0
art. 2, co. 3	Sp. corr.	687.399	0	0	687.399	0	0	687.399	0	0
art. 2, co. 4	Sp. corr.	155.639.142	0	0	155.639.142	0	0	155.639.142	0	0
art. 2, co. 5	Sp. corr.	2.546.009	0	0	2.546.009	0	0	2.546.009	0	0
art. 2, co. 6	Sp. corr.	120.194	0	0	120.194	0	0	120.194	0	0
art. 2, co. 7	Sp. corr.	194.180	0	0	194.180	0	0	194.180	0	0
art. 2, co. 8	Sp. corr.	110.843	0	0	110.843	0	0	110.843	0	0
art. 2, co. 9	Sp. corr.	236.402.196	0	0	236.402.196	0	0	236.402.196	0	0

L'allegato di sintesi espone i seguenti netti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, tra spese di personale, effetti fiscali e spese di funzionamento ed *una tantum*:

(mln di euro)

		SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
	e/s	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
art.2, co.1-9	Sp. Personale	231,35	0	0	231,35	0	0	231,35	0	0
art.2, co. 1-9	E/tributarie	0	0	0	121,21	0	0	121,21	0	0
art. 2, co. 1-9	Sp.funzionamento	362,43	0	0	362,43	0	0	362,43	0	0

Al riguardo, dal momento che la RT fornisce il dettaglio dei prospetti di computo riferiti agli oneri contemplati nelle missioni in esame, su base giornaliera/mensile, rapportati poi all'intero periodo oggetto della proroga, sembrerebbe comunque opportuna l'acquisizione di una integrazione alla RT, in particolare, circa le spese rubricate, di volta in volta, come "funzionamento" e come *una tantum*, che assommerebbero ad una quota rilevante dell'importo di volta in volta autorizzato (a titolo esemplificativo, addirittura al 62 per cento per la missione indicata al comma 1) per cui si rinvia alle considerazioni metodologiche già sollevate relativamente alle autorizzazioni riportate all'articolo 1.

In merito ai profili d'impatto sui saldi, nulla da osservare.

Articolo 3
(Africa)

Il comma 1 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa 27.918.693 euro per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare Atalanta dell'Unione europea al largo delle coste della Somalia, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del D.L. 174 del 2015..

Il comma 2 autorizza per il periodo dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di 25.582.771 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAPNestor ed alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, già autorizzate dal comma 2 dell'articolo 3 del D.L. 174 del 2015.

Il comma 3 autorizza per il periodo dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di euro 3.259.040 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger e EUTM Mali, nonché per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUCAP Sahel Mali, di cui comma 3 dell'articolo 3 del D.L.174 del 2015.

Il comma 4 autorizza, a decorrere dal 20 aprile 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 74.027 per l'impiego di un ufficiale dell'Arma dei carabinieri in qualità di Police Advisor presso l'Uganda Police Force, in attuazione dell'accordo di collaborazione tecnica tra l'Arma dei carabinieri e la Polizia ugandese nei settori della formazione e logistico, siglato a Kampala il 19 maggio 2015.

La RT fornisce i quadri riepilogativi ed i dettagliati prospetti dei fattori da considerare nel computo degli oneri di spesa delle missioni (spese di personale; spese di funzionamento, oneri *una tantum*) distintamente per ciascuno dei commi 1-4, le cui previsioni finanziarie sono tutte da intendersi quali tetti massimi di spesa.

Il prospetto riassuntivo degli interventi "lordi" di spesa evidenzia i seguenti valori:

v.a.

		SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
	e/s	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
art. 3, co. 1	Sp. corr.	27.918.693	0	0	27.918.693	0	0	27.918.693	0	0
art. 3, co. 2	Sp. corr.	25.582.771	0	0	25.582.771	0	0	25.582.771	0	0
art. 3, co. 3	Sp. corr.	3.259.040	0	0	3.259.040	0	0	3.259.040	0	0
art. 3, co. 4	Sp. corr.	74.027	0	0	74.027	0	0	74.027	0	0

L'allegato di sintesi espone i seguenti netti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, tra spese di personale, effetti fiscali e spese di funzionamento ed *una tantum*:

(mln di euro)

		SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
	e/s	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
art.3, co.1-4	Sp. Personale	22,92	0	0	22,92	0	0	22,92	0	0
art.2, co. 1-4	E/tributarie	0	0	0	11,12	0	0	11,12	0	0
art. 2, co. 1-4	Sp.funzionamento	33,91	0	0	33,91	0	0	33,91	0	0

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni metodologiche già formulate sulla autorizzazioni di cui all'articoli 1 e 2, e sulla necessità di fornire un esauriente

rappresentazione dei fattori di spesa considerati nella quantificazione degli effetti finanziari, circa le spese rubricate come "funzionamento" e, soprattutto, come *una tantum* dalla stessa RT al fine di comprovare la congruità dell'autorizzazione di spesa a fronte dei fabbisogni attesi per la proroga delle missioni.

Articolo 4
(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni, potenziamento dispositivi nazionali e della NATO)

Il comma 1 autorizza, per l'anno 2016, la spesa di euro 76.219.758 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

Il comma 2 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, la spesa di 5.000.000 di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Il comma 3 autorizza per il 2016 una spesa complessiva di 2.100.000 euro per sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale dei territori in cui si svolgono missioni internazionali, compreso il ripristino dei servizi essenziali. In particolare lo stanziamento serve a coprire interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti in caso di necessità o urgenza dai comandanti dei contingenti militari impegnati nella missione internazionale di cui al presente decreto. La relazione illustrativa specifica che si tratta di attività di cooperazione civile-militare intesa a sostenere, in particolare, i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, le operazioni di assistenza umanitaria, l'assistenza sanitaria e veterinaria, nonché interventi nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità..

Il comma 4 autorizza, per il 2016, una serie di spese per la cessione a titolo gratuito di attrezzature e armamenti a diversi paesi. In particolare, è autorizzata alla lettera *a)* la spesa di 1.613.595 euro per la cessione all'Afghanistan di mezzi e attrezzature per la gestione dell'aeroporto di Herat; alla lettera *b)* la spesa di 55.000 euro per la cessione alla Somalia di apparecchiature mediche e di quattro gommoni; alla lettera *c)* la spesa di euro 756.294 per la cessione a Gibuti di quattro veicoli blindati leggeri (VBL) Puma e relativi kit di manutenzione, nonché di munizionamento calibro 155 mm, dieci kit di manutenzione e un lotto di attrezzature, tutto per semoventi d'artiglieria M109L; d) la spesa di 177.481 euro per la cessione alla Tunisia di un'ambulanza FIAT Ducato, di dodici motori fuoribordo 40 HP, di undici gruppi elettrogeni da 1.500 Watt e tre rimorchi Bartoletti; alla lettera *e)* la spesa di 530.000 euro per la cessione all'Iraq di vestiario invernale; e infine alla lettera *f)* la spesa di 851.000 euro per la cessione al Libano di vestiario invernale. Il totale delle spese per cessioni gratuite autorizzate dal comma 4 è dunque di euro 3.983.370,00.

Il comma 5 autorizza, per l'anno 2016, la cessione, a titolo gratuito, di due motovedette classe 500 del Corpo delle capitanerie di porto alla Repubblica di Montenegro.

Il comma 6 dispone che le cessioni a titolo gratuito, già autorizzate nel 2015, possono essere effettuate nel 2016 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma fa riferimento in particolare alle cessioni autorizzate da disposizione dei due precedenti decreti missioni:1) l'articolo 14, comma 4, lettera *a)* del D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43/2015 (contrasto del terrorismo e proroga missioni), di autorizzazione alla spesa di 91.000 euro per la cessione, a titolo gratuito, di quattro VBL PUMA 4X4 e undici kit per la manutenzione alle Forze armate della Repubblica di Gibuti; 2) l'articolo 4, commi 4 e 5, del D.L. n. 174/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198/2015 (recante proroga missioni), di autorizzazione alla spesa per le seguenti cessioni, a titolo gratuito: alla Repubblica d'Iraq di equipaggiamenti di protezione CBRN; alla Repubblica d'Albania di materiali di ricambio per veicoli VM 90P; alla Repubblica Araba d'Egitto materiali di ricambio per velivoli F-16, dichiarati fuori servizio; all'Uganda di n. 3 elicotteri A109 modello AII, dichiarati fuori servizio.

Il comma 7 autorizza per il 2016 la spesa di 90.243.262 euro per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e di sicurezza nel Mediterraneo centrale (cosiddetta Operazione Mare Sicuro) in relazione a straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, già autorizzata dal precedente decreto missioni (D.L. n. 174/2015), all'articolo 4, comma 3, originariamente introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del D.L. n. 7 del 2015, con il comma 3-*bis* dell'articolo 5 che ne autorizzava la spesa fino al 30 settembre 2015.

Il comma 8 autorizza, a decorrere dal 15 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di 7.281.146 euro per la partecipazione di personale militare all'operazione della NATO denominata *Active Fence* a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza.

Il comma 9 autorizza, dal 10 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di 950.205 euro per contribuire al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale dell'Alleanza. La relazione illustrativa specifica che a seguito della crisi in Ucraina e nell'area mediorientale, la NATO ha incrementato l'attività di sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale dell'Alleanza mediante l'impiego dei velivoli radar AWACS di proprietà comune dell'Alleanza. Per il rifornimento in volo di tali velivoli è necessario il contributo degli Stati membri in quanto l'Alleanza non dispone di aerocisterne di proprietà comune. L'Italia contribuisce con 1 velivolo KC-767 dell'Aeronautica militare..

Il comma 10 autorizza la spesa di 908.017, dal 10 maggio al 30 giugno 2016, per contribuire al potenziamento del dispositivo della NATO (con 1 mezzo navale e 44 unità di personale militare) per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza.

Il comma 11, primo periodo, proroga dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2016 l'impiego del contingente ulteriore di 1.500 unità rispetto alle 4.800 unità di personale delle Forze Armate previste dal Piano di impiego, per le esigenze di sicurezza del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, già autorizzato fino al 30 giugno 2016 sulla base del disposto dell'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 185/2015 (recante Misure urgenti per interventi nel territorio). Il secondo periodo, prevede poi che dal 9 maggio al 31 dicembre 2016 è incrementato di 750 unità il contingente già autorizzato - dall'articolo 1, comma 472, della legge di stabilità 2016 -, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, nella misura di 4.800 unità di personale delle Forze Armate previste dal Piano di impiego. *Al relativo onere complessivo, pari complessivamente a euro 23.857.204 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*

La RT fornisce i quadri riepilogativi ed i prospetti di computo degli oneri, dettagliati per ciascuno dei commi 1-11 in esame, le cui previsioni finanziarie sono tutte da intendersi quali tetti massimi di spesa.

Sui commi 5 e 7 la RT fornisce analitica descrizione delle dotazioni strumentali e dei veicoli da cedere a titolo gratuito oltre a sommarie indicazioni circa il relativo stato di utilizzo.

Sul comma 6 afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, laddove erano previsti oneri per acquisto, ricondizionamento o trasporto nazionale ai luoghi di partenza, le relative spese sono state già sostenute nell'anno 2015, residuando per l'anno 2016 solo il concreto trasferimento alla destinazione finale dei materiali oggetto delle cessioni.

Nulla aggiunge alla norma per quanto concerne il comma 11.

Il prospetto riepilogativo degli effetti annesso alla RT, completo della esposizione degli effetti indotti, evidenzia i seguenti valori di impatto sui saldi di finanza pubblica:

(mln di euro)

		SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
	e/s	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
art. 4, co. 1	Sp.corr.	76,22	0	0	76,22	0	0	76,22	0	0
art. 4, co. 2	Sp.corr.	5	0	0	5	0	0	5	0	0
art. 4, co. 3	Sp.corr.	2,10	0	0	2,10	0	0	2,10	0	0
art. 4, co. 4,l ett.a)	Sp.corr.	1,61	0	0	1,61	0	0	1,61	0	0
art. 4, co. 4, lett.*b)*	Sp.corr.	0,06	0	0	0,06	0	0	0,06	0	0
art. 4, co. 4, lett.*c)*	Sp.corr.	0,76	0	0	0,76	0	0	0,76	0	0
art.4, co. 4, lett.*d)*	Sp.corr.	0,18	0	0	0,18	0	0	0,18	0	0
art. 4, co. 4, lett.*e)*	Sp.corr.	0,53	0	0	0,53	0	0	0,53	0	0
art. 4, co. 4, lett.*f)*	Sp.corr.	0,85	0	0	0,85	0	0	0,85	0	0
art. 4, co. 7	Sp.corr.	16,68	0	0	16,68	0	0	16,68	0	0
art. 4, co. 7	e/tributarie	0	0	0	8,09	0	0	8,09	0	0
art. 4, co. 7	Sp.corr.	73,57	0	0	73,57	0	0	73,57	0	0
art. 4, co. 8	Sp.corr.	4,36	0	0	4,36	0	0	4,36	0	0
art. 4, co. 8	e/tributarie	0	0	0	2,12	0	0	2,12	0	0
art. 4, co. 8	Sp.corr.	2,92	0	0	2,92	0	0	2,92	0	0
art. 4, co. 9	Sp.corr.	0,95	0	0	0,95	0	0	0,96	0	0
art. 4, co. 10	Sp.corr.	0,13	0	0	0,13	0	0	0,13	0	0
art. 4, co. 10	E/tributarie	0	0	0	0,06	0	0	0,06	0	0
art. 4, co. 10	Sp.corr	0,78	0	0	0,78	0	0	0,78	0	0
art. 4, co. 11	Sp.corr	6,6	0	0	6,6	0	0	6,6	0	0
art. 4, co. 11	E/tributarie	0	0	0	3,2	0	0	3,2	0	0
art. 4, co. 11	Sp.corr.	2,52	0	0	2,52	0	0	2,52	0	0
art. 4, co. 11	Sp.corr.	0,28	0	0	0,28	0	0	0,28	0	0
art. 4, co. 11	E/tributarie	0	0	0	0,14	0	0	0,14	0	0
art. 4, co. 11	Sp.corr.	10,25	0	0	10,25	0	0	10,25	0	0
art. 4, co. 11	E/tributarie	0	0	0	4,97	0	0	4,97	0	0
art. 4, co. 11	Sp.corr.	3,92	0	0	3,92	0	0	3,92	0	0
art. 4, co. 11	Sp.corr.	0,30	0	0	0,30	0	0	0,30	0	0
art. 4, co. 11	E/tributarie	0	0	0	0,14	0	0	0,14	0	0
art. 4, co. 11	Sp.corr.	-23,86	0	0	-23,86	0	0	-23,86	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero innanzitutto esplicitati i fattori considerati nell'ambito della spesa rubricata dalla RT come *una tantum*, in particolare, relativamente alle spese di assicurazione relative ai contratti di trasporto con i vettori (comma 1), fornendosi, a tal fine, i parametri adottati per la quantificazione dei relativi fabbisogni di spesa.

Sul comma 2, posto che alla acquisizione dei materiali ivi indicati al fine di assicurare la funzionalità del dispositivo di intelligence è attribuito un connotato di spesa corrente, andrebbe confermato che dotazioni/attrezzature ivi indicate esauriscono il loro ciclo di utilità nell'ambito della sola proroga in esame, non potendo essere riutilizzate anche oltre tale periodo.

In riferimento al comma 3, va sottolineato che la qualificazione della spesa quale *una tantum*, perlomeno relativamente alle attrezzature ed opere di protezione rientranti nelle attività CIMIC dei contingenti impegnati nelle missioni internazionali, dovrebbe a rigore essere correttamente indicata in corrispondenza ad una spesa in conto capitale, allorché i relativi sistemi tecnologici possano essere recuperati in tutto o anche solo in parte al termine delle relative missioni. Circostanza, questa, in merito alla quale andrebbero forniti chiarimenti.

Sul comma 4, per i profili di copertura,ivi trattandosi di autorizzazioni di spesa formulate come tetto massimo, nulla da osservare. Ciò nondimeno, per i profili di quantificazione, andrebbero comunque richiesti chiarimenti in merito ai possibili riflessi che la cessione dei materiali di armamento ed equipaggiamento ivi indicati, in dettaglio, alle lettere *a)-f)* potrebbe determinare sui fabbisogni delle FF.AA. nella determinazione degli *standard* necessari ad assicurare i livelli minimi funzionamento, con il rischio di riflettersi poi, nell'esigenza di dover prevedere in bilancio allo stanziamento di risorse aggiuntive a quelle già previste dalla legislazione vigente, necessarie alla relativa copertura. Analoghe chiarificazioni andrebbero poi richieste sul comma 7.

In merito invece ai profili di copertura del comma 6*,* premesso che la RT certifica l'assenza di nuovi o maggiori oneri di spesa, ivi trattandosi della cessione di materiali di armamento e dotazioni che farebbero riferimento alle spese già sostenute per le relative missioni nell'ambito delle autorizzazioni di spesa del 2015, andrebbero comunque richiesti elementi di chiarificazione in merito alla copertura degli eventuali oneri che dovranno essere sostenuti da parte dell'Amministrazione della difesa per il concreto trasferimento alla destinazione finale delle dotazioni.

In merito ai commi 8-10, premesso che l'ammontare degli oneri ivi genericamente rubricati come *una tantum* dalle relative autorizzazioni di spesa, andrebbe accompagnato dall'illustrazione dettagliata dei parametri e criteri adottati nella determinazione dei singoli fabbisogni pur sommariamente indicati dalla RT, si rileva che non di meno - per le componenti riconducibili alle voci "approntamento in patria" e "addestramento pre impiego" ma anche in relazione agli equipaggiamenti "speciali" - gli oneri ivi indicati sembrerebbero perlopiù non rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *a)*, della legge di contabilità, ponendosi un problema di "compatibilità" con un meccanismo di autorizzazione formulato come limite massimo di spesa. Circostanza, quest'ultima, che rende utile l'acquisizione di ogni elemento idoneo a certificare la congruità della spesa prevista.

Sul comma 11, non avendo particolare osservazioni in merito ai profili di stretta quantificazione, va d'altro canto sottolineato in premessa che la norma ivi prevista provvede alla copertura finanziaria del relativo onere (proroga della vigilanza per il Giubileo della Misericordia di nn. 750 e 1.500 unità di ff.pp. e militari) avente comunque natura economica di spesa "corrente" - per come rubricata anche nel prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto annesso alla RT - ponendone integralmente la copertura a carico di una riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legislazione vigente per effetto del comma 972 della legge di stabilità per il 2016, pari a 510,5 milioni di euro per l'anno 2016, al fine di corrispondere un contributo "straordinario" di 960 euro - *una tantum,* per il solo anno 2016 - al personale non dirigenziale appartenente al comparto delle forze di polizia e delle forze armate oltre che ai vigili del fuoco.

Ora, pur considerando che la richiamata autorizzazione di spesa è chiaramente formulata come tetto massimo, si segnala che il relativo onere di spesa, per come formulato dalla norma citata - che riconosce un diritto soggettivo "perfetto" alla percezione del contributo straordinario,in favore di tutti i dipendenti pubblici appartenenti alle categorie non dirigenziali dei comparti sicurezza-difesa - si configura sotto il profilo contabile come non

rimodulabile: conseguendone che la riduzione delle risorse a ciò già destinate dalla medesima legge di stabilità (510,5 milioni di euro per il solo 2016) potrebbe essere effettuata solo ove sia stata accertata una sovrabbondanza delle risorse rispetto al predetto contributo. Poiché la norma della legge di stabilità prevede un monitoraggio mensile da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dei maggiori oneri derivanti dalla disposizione, sarebbe necessario acquisire informazioni circa i primi esiti di tale monitoraggio e se da esso discenda la fattibilità della riduzione dell'autorizzazione di spesa.

A tale proposito, andrebbe pertanto certificata l'effettiva esistenza delle disponibilità a valere dei relativi capitoli stanziamento, al netto di eventuali impegni già perfezionati o in via di perfezionamento.

Altrimenti si correrebbe il rischio di una "scopertura" della relativa spesa, la quale dovrebbe essere poi compensata mediante il ricorso ai noti strumenti di flessibilità iscritti in bilancio, ai sensi della legislazione vigente, allorché le dotazioni degli stanziamenti non risultino adeguate al fine di corrispondere a fabbisogni di copertura relativi ad oneri aventi natura di spesa giuridicamente "obbligatoria".

Articolo 5
(Disposizioni in materia di personale)

L'articolo reca talune disposizioni concernenti la normativa applicabile al personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame.

Il comma 1 dispone l'applicazione delle disposizioni normative che stabiliscono l'indennità di missione in misure diversificate a seconda delle missioni dove il personale è impegnato. A tale indennità devono essere detratti le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. A tali indennità, analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, continua a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

Il comma 2 stabilisce che per le missioni di cui al provvedimento in esame, l'indennità di missione di cui al comma 1 è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

Il comma 3 prevede che per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:

a) missioni *Resolute Support* ed EUPOL Afghanistan, personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat, missione UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi, missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;
b) nell'ambito della missione *Resolute Support*: 1) per il personale impiegato a Molesworth: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna; 2) per il personale impiegato a Eindhoven: diaria prevista con riferimento ai Paesi Bassi;
c) nell'ambito della missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, per il personale impiegato a Ramstein: diaria prevista con riferimento alla Repubblica federale di Germania;
d) nell'ambito della missione Active Endeavour, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;

e) nell'ambito della missione Atalanta: 1) per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra; 2) per il personale impiegato come ufficiale di staff a bordo di unità navale della Repubblica federale di Germania: diaria prevista con riferimento alla Repubblica federale di Germania; 3) per il personale impiegato come ufficiale di staff a bordo di unità navale dei Paesi Bassi: diaria prevista con riferimento ai Paesi Bassi;
f) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, personale impiegato in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti, Police Advisor presso l'Uganda Police Force: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;
g) nell'ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles;
h) nell'ambito della missione EUNAVFOR MED operazione SOPHIA: 1) per il personale impiegato a Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles; 2) per il personale impiegato a Tunisi: diaria prevista con riferimento alla Repubblica tunisina.

Il comma 4 disciplina il trattamento economico accessorio del personale che partecipa alle missioni navali nel Mediterraneo *Active Endeavour*, EUNAVFOR MED, Atalanta, Mare Sicuro, rafforzamento del dispositivo NATO per la sorveglianza dell'area Sud dell'Alleanza. Ai sensi del secondo periodo, al personale costituito dai volontari in ferma prefissata, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura pari al 70 per cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.

Il comma 5 prevede che il personale militare impiegato nelle missioni internazionali, se collocato in ARQ (aspettativa per riduzione quadri) - ai sensi o dell'art. 906 o dell'art. 2209-*septies* del Codice dell'ordinamento militare - può essere trattenuto in servizio, previo consenso, fino al termine del previsto periodo di impiego nella missione e comunque non oltre sei mesi. Il trattenimento è disposto con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 986, comma 3, lett. *a)* del medesimo Codice. Previo consenso, l'interessato collocato in ARQ viene richiamato senza assegni.

La RT si sofferma sul solo comma 5, riferendo che la disposizione ivi prevista non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il personale impiegato nelle missioni internazionali collocato, in tale periodo, in aspettativa per riduzione quadri viene richiamato "senza assegni" (percependo, quindi, il trattamento economico ridotto di cui all'articolo 1821 del t.u. dell'ordinamento militare). Anzi, precisa che la norma sarebbe suscettibile di produrre risparmi, evitandosi che si debba procedere all'anticipata sostituzione degli interessati rispetto al piano di impiego del contingente originariamente previsto.

Il prospetto di sintesi degli effetti d'impatto annesso alla RT non indica valori.

Al riguardo, per i profili di copertura, innanzitutto relativamente al comma 4, posto che ivi si prevede l'espressa "deroga" ai limiti previsti per del compenso di cui all'articolo 9, comma 3, del DPR 171/2007, dove è stabilito che al personale militare impiegato in esercitazioni o in operazioni caratterizzate da particolari condizioni di impiego, oltre il normale orario di lavoro, che si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore, sia per l'appunto corrisposto uno speciale compenso "forfettario" di impiego - per un periodo comunque non superiore a 120 giorni all'anno - andrebbe confermato che

gli effetti finanziari riconducibili alla citata "deroga" risultino pienamente compatibili con le risorse già stanziate ai sensi della legislazione vigente.

Risorse, va da sé, la cui quantificazione annua dovrebbe a rigore essere stata già calibrata, in base dei fabbisogni attesi tenendo conto in debito conto i citati criteri e limiti stabiliti dalla normativa vigente per il riconoscimento del compenso "forfettario" di cui all'articolo 9, comma 3 del DPR 171/2007.

Sul comma 5, poi, si conviene con la RT circa la sostanziale neutralità della norma.

Articolo 6
(Disposizioni in materia penale)

Il comma 1 dell'articolo 5 rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste nel provvedimento in esame, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009.

Il comma 2 precisa che le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al personale impiegato nelle seguenti missioni: a) *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* (UNMOGIP); b) *United Nations Truce Supervision Organization in Middle East* (UNTSO); c) *United Nations for the Referendum in Western Sahara* (MINURSO); d) *Multinational Force and Observers* (MFO): missione multinazionale in Egitto. e) Missione della NATO *Interim air Policing* (IAP)..

Il comma 3 reca novelle all'articolo 10 del Codice di Procedura Penale, che attribuisce la competenza per reati commessi all'estero al giudice del luogo di residenza, dimora, domicilio, arresto o consegna dell'imputato. All'articolo citato è introdotto un comma 1-*bis* che dispone che, se il reato è stato commesso a danno di un cittadino, qualora la competenza non sia determinabile ai sensi del citato comma 1, sia competente il tribunale o la corte di assise di Roma, sempre che non ricorrano i casi previsti dagli articoli 12 (connessione di procedimenti) e 371, comma 2, lettera *b)* (che dispone che le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate se la prova di un reato influisce sulla prova di un altro) del codice di procedura penale. Qualora poi non sia possibile determinare la competenza nei modi indicati dai predetti commi 1 e 1-*bis*, sarà competente, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 10 c.p.p., il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.

Il comma 4 stabilisce che la nuova disciplina si applichi ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge..

La RT riferisce che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione è infatti intesa a modificare l'articolo 10 del codice di procedura penale, recante la disciplina della competenza per reati commessi all'estero, il quale prevede, al comma 1, che nel caso di reato commesso interamente all'estero, la competenza sia determinata successivamente in base al luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato, oppure, nel caso in cui vi siano più imputati, che proceda il giudice competente per il maggior numero di essi.

La modifica prevista introduce un'ulteriore disposizione al citato articolo 10 c.p.p. (comma 1-*bis*) stabilendo che, nel caso in cui il reato sia commesso a danno di un cittadino, qualora la competenza non sia determinabile ai sensi del citato comma 1, sia competente il tribunale o la corte di assise di Roma, sempre che non ricorrano i casi previsti dagli articoli 12 (connessione di procedimenti) e 371, comma 2, lettera *b)* (casi in cui le indagini di uffici

diversi del pubblico ministero si considerano collegato) del codice di procedura penale. Qualora poi non sia possibile determinare la competenza nei modi indicati dai predetti commi 1 e l-*bis*, sarà competente, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 10 c.p.p., il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.

All'esercizio della competenza ivi prevista si farà fronte con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia specifici effetti.

Al riguardo, ritenuto il carattere meramente ordinamentale delle norme ivi considerate, non ci sono osservazioni.

Articolo 7
(Disposizioni in materia contabile)

Il comma 1 dispone l'applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza di cui al presente decreto, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009..

Il successivo comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9 a valere sullo stanziamento complessivo di cui all'articolo 11, comma 1 concernente la copertura finanziaria del provvedimento.

Il comma 3 introduce un nuovo articolo nel Codice dell'ordinamento militare (D.L.vo n. 66/2010). Dopo l'articolo 538, infatti, è introdotto un articolo 538-*bis* sui contratti di assicurazione e trasporto relativi alle missioni internazionali. In base a tale articolo, al fine di garantire la continuità dei servizi di assicurazione e trasporto finanziati dai decreti-missioni, il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare, nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento dei relativi contratti fino alla fase di stipulazione compresa, fermo restando che l'approvazione dei contratti e l'impegno alle relative spese può avvenire solo al perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai decreti missioni sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa.

Il comma 4, infine, autorizza in ciascun esercizio il Ministero della difesa, fino all'emanazione dei decreti missioni, a sostenere spese mensili, incluse quelle per il personale, in proporzione alle somme iscritte sul fondo missioni internazionali presso il MEF, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), per il finanziamento delle stesse missioni. Al fine di sostenere tali spese, su richiesta del Ministero della difesa sono autorizzate anticipazioni di tesoreria da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse iscritte sul fondo citato.

La RT riferisce, sul comma 3, che la disposizione ivi prevista non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per procedere all'approvazione dei contratti e all'impegno delle relative spese precisa che la disposizione ribadisce, ovviamente, che resta necessario attendere il perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse

finanziarie derivanti dai menzionati provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa.

Sul comma 4 afferma poi che la disposizione ivi prevista non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A legislazione vigente le spese per le missioni internazionali sono sostenute nell'ambito dei capitoli di personale, di funzionamento, di investimento, nonché di cedolino unico dello stato di previsione della Difesa e delle altre amministrazioni coinvolte per gli aspetti di competenza.

Pertanto, in assenza della norma di proroga annuale delle missioni, l'amministrazione della Difesa anticipa le spese per le unità impiegate all'estero con le disponibilità di competenza dei relativi capitoli di spesa. A seguito dell'emanazione del decreto-legge di proroga e della relativa conversione in legge, i citati capitoli di spesa vengono reintegrati con il riparto delle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che viene annualmente rifinanziato con la legge di stabilità.

La norma in esame si rende necessaria al fine di consentire al Ministero della difesa di sostenere spese mensili determinate in proporzione alle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino all'adozione dei provvedimenti normativi di proroga delle missioni internazionali di pace, per il finanziamento delle medesime missioni, tenuto conto che l'anticipo delle spese mediante utilizzo delle disponibilità sui pertinenti capitoli non è sufficiente a garantire congiuntamente lo svolgimento delle missioni e delle attività istituzionali.

Precisa che il Ministero della difesa potrà, pertanto, richiedere, anticipazioni di tesoreria, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La norma si rende altresì necessaria al fine di garantire, in ogni caso, la prosecuzione delle missioni internazionali di pace all'inizio di ciascun esercizio finanziario, laddove nell'ambito della legge annuale di stabilità, il relativo fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia stato rifinanziato e nelle more del decreto di riparto del fondo.

La norma non comporta nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che l'ammontare del citato fondo, in ragione mensile, rappresenta, il limite massimo di spesa che il Ministero della difesa può sostenere per le missioni internazionali in ciascun mese e che i provvedimenti normativi di proroga sono in ogni caso approvati entro l'esercizio finanziario.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, per i profili di copertura, sul comma 4, tenuto conto anche delle ragioni tecnico-contabili poste a monte della norma, andrebbe comunque confermato che la prevista autorizzazione all'effettuazione di anticipazioni mensili di tesoreria, in favore del Ministero della Difesa per i fini indicati, risulti pienamente compatibile con il valori dei flussi

riconducibili al fabbisogno annuale di cassa del settore statale per come esso è stato già previsto ai sensi della legislazione vigente[1].

CAPO II
INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Articolo 8
(Cooperazione allo sviluppo)

Il comma 1 autorizza dal 1º gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di 90 milioni di euro ad integrazione degli stanziamenti previsti per l'Agenzia italiana della Cooperazione internazionale dalla legge di bilancio per il 2016, di cui all'art. 18, comma 2, lett. *c)* della legge n. 125/2014. Lo stanziamento è finalizzato ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché per il sostegno alla ricostruzione civile, in Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Repubblica centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e Palestina e, in relazione all'assistenza ai rifugiati, nei paesi ad essi limitrofi. Lo stanziamento è altresì volto a contribuire ad iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo.

Il comma 2 stabilisce che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative per la realizzazione dei fini umanitari nei paesi di cui al precedente comma 1, avvalendosi in prima istanza delle organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività che già operino in loco.

Il comma 3 prevede che negli interventi dei commi 1 e 2 verrà posto particolare riguardo alla realizzazione di programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, alla tutela dei loro diritti e all'occupazione femminile; come anche alla tutela e promozione dei diritti dei minori e degli anziani, allo sviluppo delle capacità di autogoverno locale, alla tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute, alla riabilitazione di feriti e mutilati, al contrasto all'epidemia del virus Ebola nei paesi colpiti. Tali interventi saranno intrapresi in coerenza con il quadro di diritto internazionale in materia di aiuto allo sviluppo (in particolare con le direttive OCSE-DAC e gli Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite). Il sito istituzionale del MAECI (Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale) darà conto dei risultati ottenuti semestralmente.

Il comma 4 provvede al rifinanziamento per il 2016 del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58 - analoga autorizzazione di spesa era prevista dal pregresso decreto-legge n. 7 del 2015 ma non reiterata nell'ultimo decreto proroga missioni n. 174 del 2015 - per un importo di 1.700.000 euro. La realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario avviene in esecuzione di obblighi internazionali e di nuovi impegni derivanti dalla ratifica della Convenzione di Ottawa sulle mine anti-persona e di quella di Oslo sulle munizioni a grappolo ("cluster bombs") nonché del Protocollo V della Convenzione CCW ("*Convention on Certain Conventional Weapons*"), e in vista della convocazione della consueta riunione del Comitato Nazionale per l'Azione Umanitaria contro le Mine Anti-persona.

---

[1] Infatti, a fronte dell'eventualità di modifiche o integrazioni nella stima del medesimo per effetto della norma in esame, perlomeno sul versante della sua "formazione", dovrebbe a rigore assicurarsi l'integrazione e/o l'adeguamento dei connessi strumenti di "copertura" del medesimo fabbisogno di cassa "aggiuntivo" - *in primis,* mediante l'aggiornamento delle emissioni di titoli a breve in calendario - da cui potrebbero conseguire effetti "aggiuntivi" d'oneri rispetto a quelli da considerare già scontati negli stanziamenti previsti dal bilancio a legislazione vigente.

La RT afferma, sul comma 1, che l'integrazione richiesta degli stanziamenti di cui all'articolo 18 della legge 11 agosto 2014, n. 125 è destinata ad iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati e a sostenere la ricostruzione civile in Paesi in situazione di conflitto, post-conflitto o di fragilità ed in aree colpite da calamità di origine naturale o antropica, nonché a contribuire ad iniziative europee e internazionali in materia di migrazioni e sviluppo, che ha acquisito un rilievo centrale nell'agenda della comunità internazionale.

La RT si sofferma quindi nel dettaglio degli interventi previsti in Afghanistan,Pakistan,Iraq, Siria e paesi limitrofi, Palestina, Libia, Somalia,Sudan, Sud Sudan, Etiopia, Mali Repubblica centroafricana

In considerazione dell'inasprirsi delle crisi umanitarie nei Paesi elencati nella disposizione in esame, parte dello stanziamento potrà essere utilizzato per contributi volontari alle organizzazioni internazionali più impegnate nella risposta a tale crisi, ed in particolare al PAM.

La programmazione ed il coordinamento delle linee di azione menzionate rispetto all'evolvere della situazione e ai processi istituzionali di stabilizzazione delle aree di crisi, nonché il monitoraggio finanziario delle iniziative già avviate, richiederanno la collaborazione di risorse umane qualificate con competenze specialistiche.

Sul comma 4, riferisce che lo stanziamento è destinato al rifinanziamento della legge 7 marzo 2001, n. 58 per interventi di sminamento umanitario in esecuzione di obblighi internazionali per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, avendo anche a mente l'esigenza di realizzare campagne informative, di assistenza alle vittime e di formazione degli operatori locali.

Anche per assolvere ai nuovi impegni derivanti dalla ratifica della Convenzione di Ottawa sulle mine anti-persona, agli obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione di Oslo sul munizionamento a grappolo nonché del Protocollo V della Convenzione CCW (Convention on *Certain Conventional Weapons*), e in vista della convocazione della consueta riunione del Comitato Nazionale per l'Azione Umanitaria contro le Mine Anti-persona è ipotizzabile sin d'ora destinare i finanziamenti verso i Paesi che presentano maggiori criticità dal punto di vista della presenza di mine e di ordigni inesplosi (quali Afghanistan, Somalia, Siria, Libia, Colombia, Iraq e Gaza), anche con l'obiettivo di dare continuità alle attività finora realizzate.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui Saldi di finanza pubblica indica i seguenti valori:

(mln di euro)

		SNF			**Fabbisogno**			**Indebitamento**		
	e/s	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
art. 8, co. 1	Sp.corr.	90	0	0	90	0	0	90	0	0
art. 8 co. 4	Sp.corr.	1,7	0	0	1,7	0	0	1,7	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le norme riportate ai commi 1 e 4 recano tutte autorizzazioni che sono chiaramente formulate sotto forma di limite massimo di spesa, andrebbero solo richiesti eventuali più precisi elementi quantitativi in merito all'ammontare degli oneri di cui è previsto il sostenimento a per ciascuno dei paesi indicati dalla RT, in relazione alla gamma degli interventi che sono ivi descritti.

Articolo 9

(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)

Il comma 1 integra per il 2016 gli stanziamenti previsti dalla legge 6 febbraio 1992, n. 180, "Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale", autorizzando la spesa di 6 milioni di euro finalizzata ad iniziative di sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza, di cui 3 milioni per iniziative in Africa settentrionale, Medio oriente e Afghanistan e 3 milioni per Africa subsahariana, America latina e regione dei Caraibi.

Il comma 2 autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 2.100.000 per la partecipazione italiana a fondi fiduciari e programmi delle Nazioni Unite e della NATO, al Tribunale Speciale per il Libano e all'Unione per il Mediterraneo.

Il comma 3 prevede che nel quadro dell'impegno finanziario della comunità internazionale per l'Afghanistan, sia autorizzata, per l'anno 2016, mediante i meccanismi finanziari istituiti nel quadro delle intese internazionali, l'erogazione di un contributo di euro 120.000.000 a sostegno delle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia.

Il comma 4 autorizza la spesa di 11,7 milioni di euro per il 2016 per la partecipazione italiana a iniziative dell'Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESC-PSDC, a missioni dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), a contributi alla Fondazione del Segretariato permanente dell'Iniziativa Adriatico-ionica, nonché al sostegno allo *European Institute of Peace*, nonché al fondo fiduciario INCE presso la BERS.

Il comma 5 autorizza per il 2016 la spesa di 5,5 milioni di euro per interventi operativi di emergenza e sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli Italiani all'estero, di cui non oltre 200.000 ad integrazione degli stanziamenti per il funzionamento dell'Unità di crisi del MAECI previsti dall'art. 9 del D.L. n. 90/2005 e dall'art. 1, comma 8 della legge n. 247/2006.

Il comma 6 autorizza la spesa per il 2016 di 22 milioni di euro per il finanziamento del fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva ("anche informatica" secondo la modifica recata dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 2/2014), delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero. Tale finanziamento, secondo la disposizione in esame, è finalizzato anche alla sistemazione del personale del MAECI impiegato in aree di crisi in alloggi provvisori, per ragioni di sicurezza.

Il comma 7 autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2016 per invio in missione o in viaggio di servizio in aree di crisi del personale del MAECI per la partecipazione alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. Il trattamento economico e le spese di vitto, alloggio e viaggio del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nei modi previsti, assicurando anche il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

La RT annessa al decreto-legge fornisce elementi riepilogativi e di dettaglio sugli interventi previsti in ciascuna area, ai fini della definizione ed degli oneri da sostenersi per i processi di pace e stabilizzazione, le cui previsioni finanziarie sono tutte da intendersi quali tetti massimi di spesa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui Saldi di finanza pubblica evidenzia simmetrici valori di impatto sui saldi di finanzi pubblica per i commi 1-7 come segue:

(mln di euro)

		SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
	e/s	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
art.9, co. 1	Sp.corr.	6	0	0	6	0	0	6	0	0
art.9, co. 2	Sp.corr.	2,1	0	0	2,1	0	0	2,1	0	0
art.9, co. 3	Sp.corr.	120	0	0	120	0	0	120	0	0
art.9, co. 4	Sp.corr.	11,7	0	0	11,7	0	0	11,7	0	0
art.9, co. 5	Sp.corr.	5,5	0	0	5,5	0	0	5,5	0	0
art.9, co. 6	Sp.corr.	22	0	0	22	0	0	22	0	0
art.9, co. 7	Sp.corr.	1	0	0	1	0	0	1	0	0

Al riguardo, premesso che la gamma degli interventi previsti per le singole autorizzazioni di spesa sembrerebbe chiaramente contenibile nell'ambito delle sole risorse ivi stanziate, occorre non di meno formulare alcune richieste di chiarificazione al fine di comprovare la congruità delle risorse rispetto ai fabbisogni attesi.

In particolare, sul comma 1, posto che la RT reca la chiara ed equa ripartizione delle risorse ivi complessivamente previste, tra gli interventi a sostegno dei processi di pace dell'Africa settentrionale e del Medio oriente-Afhganistan rispetto agli interventi previsti nell'Africa sub sahariane e nell'America latina, sembrerebbe infatti utile l'acquisizione di maggiori elementi di dettaglio in merito agli interventi ivi programmati nei singoli paesi delle due aree e dei fabbisogni di spesa attesi per gli interventi, nonché rassicurazioni in merito delle risorse necessarie al loro avvio/completamento.

In termini analoghi, venendo al comma 2, posto pure che la RT fornisce il quadro di sintesi dei fabbisogni ivi previsti per la partecipazione ai fondi fiduciari ed alle organizzazioni internazionali, sembrerebbe necessaria la richiesta del dettaglio degli importi ivi previsti per ciascun impegno assunto, al fine di valutare la stessa congruità delle risorse complessivamente stanziate. A tal fine, sarebbe utile la richiesta di una puntualizzazione in merito al carattere dell'adesione e della partecipazione dell'Italia agli strumenti internazionali ivi descritti, ovvero se la medesima costituisce formale obbligo di spesa a carico del bilancio ed onere perciò "inderogabile" *sine die*, in quanto assunto in virtù dell'adesione a protocolli e trattati internazionali.

Quanto al comma 3, posto che ivi si prevede la destinazione di risorse finanziarie alle forze di sicurezza afghane, sembrerebbe necessario chiarire se, e con quali modalità, il monitoraggio circa l'impiego delle risorse medesime risulterà realizzato attraverso la vigilanza sulla corretta gestione dei fondi da parte delle Agenzie internazionali, e se tali attività connesse all'impiego dei fondi comporteranno oneri aggiuntivi per l'amministrazione italiana.

In merito al comma 4, premesso che la RT fornisce precise indicazioni in merito ai fabbisogni di spesa ivi previsti per la partecipazione italiana alle missione OSCE, a partire dal finanziamento dell'invio di n. 40 esperti in vari teatri - ivi fornendosi anche una analitica descrizione dei costi relativi ai trattamenti di missione (2,2 milioni di euro), per la

partecipazione a conferenze internazionali (20.000 euro) ed eventi formativi e per la predisposizione di meccanismi di risposta "rapida" alle crisi (13.125 euro) - nonché per quelli previsti relativamente alla copertura degli oneri di spesa connessi ad uffici/missioni multinazionali; alla partecipazione a misure di diplomazia " preventiva" e a finanziare i contributi ad organismi internazionali vari, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito alla durata pluriennale o meno delle missioni, ovvero, alla loro corrispondenza a soli fabbisogni annuali, la cui copertura che si dovrà o meno rinnovare con il prossimo esercizio.

Sui commi 5 e 7, in considerazione dei dettagliati elementi di "computo" forniti dalla RT ai fini della quantificazione dei fabbisogni di spesa - coerenti peraltro con i criteri previsti dalla normativa vigente in relazione all'invio in missione all'estero di personale - non ci sono osservazioni.

Quanto al comma 6, posto che ivi si prevede la copertura dei fabbisogni di spesa inerenti alle misure di sicurezza "aggiuntive" da attuarsi presso le sedi diplomatiche e consolari dislocate all'estero, andrebbe comunque richiesto un quadro dei sintesi degli interventi ritenuti in tal senso più "urgenti",anche alla luce della evoluzione in atto degli scenari di crisi internazionale e degli eventuali, ulteriori fabbisogni di spesa che dovessero di conseguenza emergere.

Articolo 10
(Regime degli interventi)

Il comma 1 prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui ai precedenti articoli 8 e 9, il MAECI e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo applichino la disciplina precedentemente prevista (con validità dal 1° luglio al 31 dicembre 2014) dall'art. 10, comma 1 del citato D.L. n. 109/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 141/2014.

Il comma 2 dell'articolo 10 in esame contiene una norma di salvaguardia oltre la scadenza (31 dicembre 2015) del precedente D.L. (n.174 del 2015) di proroga delle missioni internazionali, convalidando gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2016 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, che siano conformi alla disciplina contenuta nel decreto-legge stesso. La convalida di cui sopra avviene tuttavia nei limiti delle risorse stanziate per gli articoli 8 e 9 del decreto-legge in esame.

Il comma 3 novella l'articolo 18 sulla disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo della nuova legge sulla cooperazione internazionale (legge n. 125/2014), inserendo - in un comma aggiuntivo 3-*bis* - una disposizione atta distinguere tra i flussi finanziari dell'Agenzia, mediante l'istituzione di due conti di tesoreria: uno dedicato agli interventi di cooperazione allo sviluppo e un altro per le spese di funzionamento e di personale; all'Agenzia si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 720/1984 (tesoreria unica per enti e organismi pubblici).

La RT afferma che il comma 1 richiama l'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.

Riferisce che le norme ivi previste recano la deroga alle seguenti disposizioni:

- D.L. 112/2008 - articolo 60, comma 15 (limite per gli impegni da assumere mensilmente)

- D.L. 78/2010 - articolo 6, comma 14 (limite alla spesa autovetture)
- D.L. 95/2012 - articolo 5, comma 2 (limite spesa autovetture)
- Legge 228/2012 - articolo 1, comma 143 (limite spesa autovetture)
- D.L. 101/2013 - articolo 1 (limite spesa autovetture)
- D.L. 66/2014 - articolo 15 (limite spesa autovetture)

La RT precisa che all'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica in relazione alla disapplicazione delle disposizioni sopra citate, pari a euro 104.000 si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 8. comma 1 del presente decreto.

Quindi enumera i Paesi nei quali è istituita una sede all'estero dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e che beneficeranno delle deroghe citate: Myanmar, Libano, Pakistan, Sud Sudan, Sudan, Egitto, Etiopia, Kenya, Tunisia.

Si sofferma poi sulle norme recano la deroga anche alle seguenti disposizioni:

- D.L. 78/2010 - articolo 9, comma 28 (utilizzo contratti a tempo determinato per eccezionali e temporanee esigenze);
- D.L. 112/2008 - articolo 61, commi 2 e 3 (percentuali per conferimento incarichi e decorrenza applicabilità);
- Legge 266/2005 - articolo 1, comma 56 (prelievo percentuale compenso incarichi per consulenze);
- D.Lgs. 165/2001 - articolo 7, comma 6 e 6bis (conferimento incarichi) e articolo 36, comma 2 (ricorso a lavoro flessibile per eccezionali e temporanee esigenze)
- D.L. 101/2013 - articolo 1 (conferimento incarichi);
- D.L. 66/2014 - articolo 14 (limite spesa per conferimento incarichi).

In proposito, precisa che agli effetti derivanti sui saldi di finanza pubblica in relazione alla disapplicazione delle disposizioni citate per conferimento incarichi e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, quanto a euro 596.600 il MAECI e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo provvederanno, ciascuno per la parte di propria competenza, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1 del presente decreto, fornendo il dettaglio degli oneri da sostenersi a tale titolo per i singoli paesi per cui è prevista una missione.

Afferma poi che agli effetti derivanti sui saldi di finanza pubblica in relazione alla disapplicazione delle disposizioni citate per il conferimento incarichi e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, quanto a euro 581.800 il MAECI e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo provvederanno, ciascuno per la parte di propria competenza, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1 del presente decreto.

Si sofferma quindi sulla illustrazione degli interventi da attuarsi in Libia per cui si prevede la deroga alle nome vigenti in materia di conferimento degli incarichi e contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

In proposito, conferma che agli ulteriori effetti derivanti sui saldi di finanza pubblica in relazione alla disapplicazione delle disposizioni citate per conferimento incarichi e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, necessari alla gestione delle attività di cui all'art. 9, comma 1, pari a euro 1.252.621, il MAECI provvederà, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al succitato articolo del presente decreto.

In merito al comma 3, chiarisce infine che esso è volto a modificare l'articolo 18 della legge n. 125 dell'11 agosto 2014, recante "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo" con la finalità di istituzione di uno specifico conto di tesoreria sul quale far affluire le risorse destinate ad interventi di cooperazione allo sviluppo, distinto da quello sul quale affluiscono le somme destinate al funzionamento dell'Agenzia medesima. Tale modifica, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica avendo natura meramente ordinamentale, si rende necessaria al fine di garantire una efficiente e trasparente gestione e monitoraggio dei flussi finanziari destinati alle misure di cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi comprese le risorse aggiuntive stanziate con il presente provvedimento.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui Saldi di finanza pubblica annesso alla RT non evidenzia effetti in relazione alle norme in esame.

Al riguardo, *in primis* per i profili di quantificazione relativi ai commi 1-2, posto che la RT fornisce solo il quadro di sintesi degli effetti d'impatto relativi alla disapplicazione da parte del MAE e dell'Agenzia per la cooperazione e lo sviluppo, delle norme vigenti in materia di limitazioni alle spese di manutenzione ed acquisto di autoveicoli per ciascun paese laddove sono dislocate le loro sedi, sembrerebbe non di meno necessaria l'acquisizione di più dettagliati elementi in merito ai fattori adottati nel computo e, in particolare, alla maggiore spesa indicata, per ciascuna sede, in relazione ai maggiori oneri indicati in riferimento alla disapplicazione delle norme di contenimento previste dalla normativa vigente.

Quanti poi ai profili di stretta "copertura", con riferimento alla deroga prevista in favore del MAE sia per le norme di contenimento della spesa per "autovetture" che rispetto alle limitazioni vigenti in materia di stipula di "contratti a tempo determinato" e per il conferimento di incarichi di consulenza per esigenze "eccezionali e temporanee", andrebbe confermata l'adeguatezza delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 8, comma 1 e 9,comma 1, a valere delle quali i maggiori oneri ivi indicati dalla RT, dovranno trovare integrale compensazione finanziaria.

Con riferimento al comma 3, circa l'inserimento dell'Agenzia per la cooperazione e allo sviluppo tra gli enti assoggettati alla vigente disciplina della tesoreria unica e alla previsione di uno specifico conto al quale dovranno esclusivamente affluire le risorse destinate agli interventi, non ci sono osservazioni.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11
(Copertura finanziaria)

L'articolo reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni del decreto-legge in commento, ovvero dagli articoli 1, 2, 3, 4 escluso comma 11, 8 e 9, pari complessivamente a euro 1.272.697.711 per l'anno 2016.

Tale importo è reperito mediante le seguenti coperture:

a) quanto ad euro 1.062.005.688, mediante riduzione del Fondo per le missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 1240 della legge finanziaria 2007;
b) quanto a euro 15 milioni mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del MEF, parzialmente utilizzando l'accantonamento del MAECI;
c) quanto a euro 17,338 milioni mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto nello stato di previsione del MEF, parzialmente utilizzando l'accantonamento del MAECI;
d) quanto a euro 46,3 milioni mediante utilizzo dei rimborsi ONU;
e) quanto a euro 20 milioni mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili, istituito presso il MEF dalla legge di stabilità per il 2015;
f) quanto a euro 112 milioni mediante riduzione del Fondo per interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in connessione all'emergenza terroristica istituito presso il Ministero della Difesa dalla legge di stabilità per il 2016.

<u>La RT</u> ribadisce il contenuto delle norme.

Riepilogo minori spese correnti per copertura

		MEZZI DI COPERTURA	
Art.10	**a)**	Fondo missioni di pace (art. 1, c. 1240, legge n. 296/2006}	1.062.005.658
Art.10	**b)**	Fondi speciali correnti (acc. Tab. A MAE)	15.000.000
Art.10	**c)**	Fondi speciali conto capitale (acc.Tab B MAE)	17.338.000
Art.10	**d)**	Fondo Rimborsi ONU	46.354.023
Art.10	**e)**	Fondo indifferibili	20.000.000
Art.10	**f)**	Fondo difesa terroristica	112.000.000
		TOTALE	**1.272.697.681**

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori di impatto come segue:

		SNF			**Fabbisogno**			**Indebitamento**		
	e/s	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
art.11, co. 1, lett.*a)*	Sp.corr.	-1.062,01	0	0	-1.062,01	0	0	-1.062,01	0	0
art.11, co. 1, lett.*a)*	e/tribut.	0	0	0	-150	0	0	-150	0	0
art.11, co. 1, lett.*b)*	Sp.corr.	-15	0	0	-15	0	0	-15	0	0
art.11, co. 1, lett.*c)*	Sp.CAP	-17,34	0	0	-17,34	0	0	-17,34	0	0
art.11, co. 1, lett.*d)*	E/EXTRA	46,35	0	0	46,35	0	0	46,35	0	0
art.11, co. 1, lett.*e)*	Sp.corr.	-20	0	0	-20	0	0	-20	0	0
art.11, co. 1, lett.*f)*	Sp.CAP	-112	0	0	-112	0	0	-112	0	0

Al riguardo, premesso che la copertura ivi prevista alle norme di spesa contenute nel decreto-legge esclude espressamente i maggiori oneri previsti ai sensi dell'articolo 4, comma 11, occorre formulare alcune riflessioni.

In particolare, va *in primis* segnalato che le risorse riferibili alle autorizzazioni di spesa di cui alle lettere *c)* ed *f)* fanno riferimento a stanziamenti espressamente classificati in bilancio come capitoli di spesa aventi natura economica di conto capitale, pur a fronte di oneri previsti dal provvedimento in esame i quali, nella loro generalità, sono riconducibili a fattori di spesa aventi natura economica parte "corrente". Tale aspetto, come noto, andrebbe valutato con riferimento ad uno dei principi fondamentali delle regole di "copertura" espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera *c)* della legge di contabilità, valutando se possa eventualmente configurare una dequalificazione della spesa rispetto a quella già prevista in bilancio ai sensi della legislazione vigente.

Ad ogni modo, venendo anche ai profili connessi all'accertamento delle disponibilità esistenti a valere delle autorizzazioni di spesa richiamate dalla norma in esame a fini di riduzione, relativamente alle lettere *a)-c)* ed *e)-f)*, andrebbe confermata l'esistenza dei margini di disponibilità delle autorizzazioni di spesa ivi indicate ai fini della copertura finanziaria, nonché, in particolare, l'effettivo versamento avvenuto in conto entrata dei rimborsi ONU relativamente alla partecipazione italiana alle missioni internazionali, che già ai sensi della legislazione vigente è destinato ad essere riassegnato all'apposto fondo di finanziamento delle missioni internazionali ordinariamente iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze di cui alla lettera *a)*.

ALLEGATO AL DDL - Sintesi degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica

(mln di euro)

Art.	Co.	Descrizione	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
					2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
		CAPO I- Missioni internazionali delle forze armate e di polizia														
1	1-8	Missioni internazionali delle Forze Armate e della Polizia in Europa-spese di personale	s	c	53,52				53,52				53,52			
1	1-8	Missioni internazionali delle Forze Armate e della Polizia in Europa-effetti fiscali	e	t					25,96				25,96			
1	1-8	Missioni internazionali delle Forze Armate e della Polizia in Europa-spese di funzionamento	s	c	121,88				121,88				121,88			
2	1-9	Missioni internazionali delle Forze Armate e della Polizia in Asia-spese di personale	s	c	231,35				231,35				231,35			
2	1-9	Missioni internazionali delle Forze Armate e della Polizia in Asia-effetti fiscali	e	t					112,21				112,21			
2	1-9	Missioni internazionali delle Forze Armate e della Polizia in Asia-spese di funzionamento	s	c	362,43				362,43				362,43			
3	1-4	Missioni internazionali delle Forze Armate e della Polizia in Africa-spese di personale	s	c	22,92				22,92				22,92			
3	1-4	Missioni internazionali delle Forze Armate e della Polizia in Africa-effetti fiscali	e	t					11,12				11,12			
3	1-4	Missioni internazionali delle Forze Armate e della Polizia in Africa-spese di funzionamento	s	c	33,91				33,91				33,91			
4	1	Oneri per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali	s	c	76,22				76,22				76,22			
4	2	Mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE a protezione del personale delle Forze Armate impiegato nelle missioni internazionali	s	c	5,00				5,00				5,00			
4	3	Interventi urgenti, acquisti e lavori in economia disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali	s	c	2,10				2,10				2,10			
4	4 letter a a)	Cessione mezzi e attrezzature aeroportuali all'Afghanistan	s	c	1,61				1,61				1,61			
4	4 letter a b)	Cessione apparecchiature medicali e natanti alla Somalia	s	c	0,06				0,06				0,06			
4	4 letter a c)	Cessione mezzi, materiali e munizionamento a Gibuti	s	c	0,76				0,76				0,76			
4	4 letter a d)	Cessione mezzi e materiali alla Tunisia	s	c	0,18				0,18				0,18			
4	4 letter a e)	Cessione effetti di vestiario invernale all'Iraq	s	c	0,53				0,53				0,53			
4	4 letter a f)	Cessione effetti di vestiario invernale al Libano	s	c	0,85				0,85				0,85			

Art.	Co.	Descrizione	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
					2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
4	7	Potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale-spese di personale	s	c	16,68				16,68				16,68			
4	7	Potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale-effetti fiscali	e	t					8,09				8,09			
4	7	Potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale-spese di funzionamento	s	c	73,57				73,57				73,57			
4	8	Partecipazione di personale militare all'operazione della NATO denominata Active Fence a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza-spese di personale	s	c	4,36				4,36				4,36			
4	8	Partecipazione di personale militare all'operazione della NATO denominata Active Fence a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza-effetti fiscali	e	t					2,12				2,12			
4	8	Partecipazione di personale militare all'operazione della NATO denominata Active Fence a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza-spese di funzionamento	s	c	2,92				2,92				2,92			
4	9	Contributo al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale dell'Alleanza	s	c	0,95				0,95				0,95			
4	10	Contributo al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza-spese di personale	s	c	0,13				0,13				0,13			
4	10	Contributo al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza-effetti fiscali	e	t					0,06				0,06			
4	10	Contributo al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza-spese di funzionamento	s	c	0,78				0,78				0,78			
4	11	Incremento per 750 unità del contingente delle Forze Armate impiegato nel dispositivo di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, di cui all'art 1, comma 472 legge n.208 del 2015-spese di personale	s	c	6,60				6,60				6,60			
4	11	Incremento per 750 unità del contingente delle Forze Armate impiegato nel dispositivo di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, di cui all'art 1, comma 472 legge n.208 del 2015-effetti fiscali	e	t					3,20				3,20			
4	11	Incremento per 750 unità del contingente delle Forze Armate impiegato nel dispositivo di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, di cui all'art 1, comma 472 legge n.208 del 2015-spese di funzionamento	s	c	2,52				2,52				2,52			

Art.	Co.	Descrizione	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
					2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
4	11	Proroga dell'impiego di Forze di Polizia in affiancamento al contingente aggiuntivo di 750 unità di personale delle Forze Armate	s	c	0,28				0,28				0,28			
4	11	Proroga dell'impiego di Forze di Polizia in affiancamento al contingente aggiuntivo di 750 unità di personale delle Forze Armate-effetti fiscali	e	t					0,14				0,14			
4	11	Incremento per 1.500 unità del contingente delle Forze Armate per le esigenze di sicurezza connesse al Giubileo e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, di cui all'art 7 comma 1 DL 185/2015-spese di personale	s	c	10,25				10,25				10,25			
4	11	Incremento per 1.500 unità del contingente delle Forze Armate per le esigenze di sicurezza connesse al Giubileo e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, di cui all'art 7 comma 1 DL 185/2015-effetti fiscali	e	t					4,97				4,97			
4	11	Incremento per 1.500 unità del contingente delle Forze Armate per le esigenze di sicurezza connesse al Giubileo e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, di cui all'art 7 comma 1 DL 185/2015-spese di funzionamento	s	c	3,92				3,92				3,92			
4	11	Proroga dell'impiego delle Forze di Polizia in affiancamento al contingente di 1.500 unità di personale delle Forze Armate	s	c	0,30				0,30				0,30			
4	11	Proroga dell'impiego delle Forze di Polizia in affiancamento al contingente di 1.500 unità di personale delle Forze Armate-effetti fiscali	e	t					0,14				0,14			
4	11	Riduzione bonus 80 euro a forze di Polizia, VVFF e forze armate di cui all'art 1, comma 972 legge n.208 del 2015	s	c	-23,86				-23,86				-23,86			
		CAPO II - Interventi di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di pace														
8	1	Cooperazione allo sviluppo	s	c	90,00				90,00				90,00			
8	4	Realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario	s	c	1,70				1,70				1,70			
9	1	Sostegno ai processi di pace stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza- Africa settentrionale, Medio oriente e Afghanistan	s	c	6,00				6,00				6,00			
9	2	Partecipazione italiana a fondi fiduciari e programmi delle Nazioni Unite e della NATO, al Tribunale speciale per il Libano e all'Unione per il Mediterraneo	s	c	2,10				2,10				2,10			
9	3	Contributo a favore delle forze di sicurezza afghane	s	c	120,00				120,00				120,00			

Art.	Co.	Descrizione	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
					2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
9	4	Partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, dell'Osce e di altre organizzazioni internazionali, alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica, all'European Institute of peace, nonché al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo	s	c	11,70				11,70				11,70			
9	5	Interventi operativi di emergenza e di sicurezza a tutela di cittadini e interessi italiani all'estero	s	c	5,50				5,50				5,50			
9	6	Finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge n.350 del 2003, anche per assicurare al personale del MAE in servizio in aree di crisi la sistemazione in alloggi provvisori	s	c	22,00				22,00				22,00			
9	7	Invio in missione o in viaggio di servizio in aree di crisi di personale del MAE, per la partecipazione alle operazioni internazionali di gestione delle crisi	s	c	1,00				1,00				1,00			
		CAPO III- Disposizioni finali														
11	1 lett. a)	Riduzione Fondo missioni di pace di cui all'art 1 comma 1240 legge 296/2006	s	c	-1.062,01				-1.062,01				-1.062,01			
11	1 lett. a)	Riduzione Fondo missioni di pace di cui all'art 1 comma 1240 legge 296/2006-effetti fiscali	e	t					-150,00				-150,00			
11	1 lett. b)	Riduzione Tabella A MEF	s	c	-15,00				-15,00				-15,00			
11	1 lett. c)	Riduzione Tabella B MEF	s	k	-17,34				-17,34				-17,34			
11	1 lett. d)	Utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, non ancora riassegnate al fondo Missioni pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.	e	ext	46,35				46,35				46,35			
11	1 lett. e)	Riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 legge 190/2014	s	c	-20,00				-20,00				-20,00			
11	1 letter a f)	Riduzione Fondo per interventi straordinari per la difesa e la sicurezza pubblica, di cui all'art 1, comma 969 legge n.208 del 2015	s	k	-112,00				-112,00				-112,00			
		TOTALE ENTRATE	**e**		**46,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE SPESE	**s**		**46,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		SALDO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Apr 2016	Nota di lettura n. 128 **A.S. 2299**: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca"
"	Nota di lettura n. 129 **A.S. 2287**: "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali"
"	Elementi di documentazione n. 48/2 La riforma della legge di contabilità. Testo integrato con gli **schemi di decreto legislativo n. 264 e n. 265**, come modificati dalle proposte di parere del Relatore
"	Documentazione di finanza pubblica n. 12 Documento di economia e finanza 2016 (**Doc. LVII, n. 4**)
"	Nota di lettura n. 130 **A.S. 2224**: "Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario"
"	Elementi di documentazione n. 51 **A.S. 1473**: "Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico"
Mag 2016	Elementi di documentazione n. 52 Revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (**Atto del Governo n. 295**)
"	Elementi di documentazione n. 53 **A.S. 2344**: "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali"
"	Nota di lettura n. 131 A.S. 2362: "Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione"
"	Nota breve n. 18 Le raccomandazioni europee sul Programma nazionale di riforma e sul Programma di stabilità 2016 dell'Italia
"	Nota di lettura n. 132 **A.S. 2271**: "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti" (Approvato dalla Camera dei deputati)
"	Nota di lettura n. 133 **A.S. 2345**: " Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015" (Approvato dalla Camera dei deputati)
"	Nota di lettura n. 134 Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (**Atto del Governo n. 297**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL http://www.senato.it/documentazione/bilancio